



Chiedilo a

Società Solidale

Nell'ottica di privilegiare gli strumenti di dialogo, che anche una rivista cartacea può adottare, si propone la rubrica "Chiedilo a Società Solidale". Il CSV raggruppa i quesiti più ricorrenti nel periodo di riferimento e lo staff del Centro Servizi provvede, di volta in volta, a rispondere.

Su questo numero la redazione di "Società Solidale" affronta il tema della Personalità giuridica con un estratto tratto da Infocontinua di CSVNet.

Persone giuridiche ed enti non riconosciuti - Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

L'ordinamento giuridico italiano riconosce l'esistenza di enti "con personalità" (enti riconosciuti o persone giuridiche) e di enti "di fatto" (enti non riconosciuti), ammettendo che entrambe le categorie di enti citate possono diventare titolari di diritti e di obblighi. Gli enti privati acquistano la **personalità giuridica** (e l'autonomia patrimoniale) tramite iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura (se l'ente opera a livello nazionale o multi-regionale) o presso la Regione (se l'ente opera a livello regionale). Il riconoscimento e la registrazione sono dunque indispensabili per evitare la responsabilità personale ed illimitata degli amministratori dell'ente e degli altri soggetti che agiscono in nome e per conto del medesimo.

L'elemento caratteristico principale delle persone giuridiche riconosciute è l'autonomia patrimoniale perfetta; a seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, infatti, si ottiene una separazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell'associazione e quello degli amministratori e degli altri soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente. Infatti, grazie all'iscrizione i creditori degli amministratori o degli associati non potranno esercitare i propri diritti sul patrimonio dell'ente; del pari i creditori dell'ente non potranno pretendere che gli amministratori o gli altri soggetti che sono intervenuti nella gestione dell'ente paghino i debiti dell'ente con il loro patrimonio personale. In questo caso, comunque, la mancanza di responsabilità degli amministratori viene mitigata dalla responsabilità che gli amministratori hanno verso l'ente, i creditori ed i terzi, per danni causati in violazione dei doveri inerenti alla loro carica.

Al contrario, gli enti non riconosciuti, come nella maggior parte dei casi sono costituite le organizzazioni di volontariato, godono di **autonomia patrimoniale imperfetta** nel senso che, da un lato, l'articolo

38 del codice civile stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune", ma dall'altro aggiunge che delle obbligazioni "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto" dell'ente. Tale disposizione conferma senza dubbio che all'ente non riconosciuto l'ordinamento giuridico attribuisce un certo grado di soggettività, in quanto ne identifica un patrimonio e dei diritti che sullo stesso possono essere esercitati dai creditori dell'ente. In altre parole, l'ente risponde direttamente delle proprie obbligazioni nei limiti del fondo comune (costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi), pertanto gli associati possono opporre al creditore la limitazione della propria responsabilità. Ciò significa che, per il soddisfacimento delle proprie pretese il creditore non potrà agire nei confronti del patrimonio dell'associato, ma piuttosto nei confronti dell'ente e, quindi, del fondo comune. Tuttavia, la seconda parte dell'articolo in esame precisa che tale patrimonio non è perfettamente autonomo, infatti, per il soddisfacimento delle loro pretese, i creditori dell'ente possono anche agire contro il patrimonio delle singole persone che hanno assunto, in presenza dei necessari poteri, le obbligazioni in nome e per conto dell'ente. La norma non si riferisce solo agli amministratori, ma anche ai soggetti che hanno ricevuto un mandato speciale a trattare un determinato affare, che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Il motivo di fondo per cui tale **distinzione tra enti riconosciuti e non riconosciuti** esiste si individua nel fatto che al fine di ottenere il riconoscimento e la conseguente personalità giuridica, la legge richiede che "il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo" dell'ente. Pertanto, l'autorità competente prima di concedere il riconoscimento ad un ente ne verifica, tra il resto, la consistenza patrimoniale rispetto agli scopi statutari dell'ente. Concludendo l'analisi del citato articolo

38, si evidenzia che la **responsabilità** delle persone che hanno agito in rappresentanza dell'ente è di tipo **solidale**, pertanto ognuna di esse, in caso di insufficienza del fondo comune, sarà tenuta verso il terzo al risarcimento del danno, salvo il diritto di rivalersi pro-quota sugli altri soggetti obbligati in solido che abbiano agito in nome e per conto dell'ente.

Come ottenere la personalità giuridica (D.P.R. 361/2000). I Registri delle Persone Giuridiche Riconosciute

La materia è regolata dal D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 che stabilisce che "le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture". Le persone giuridiche che operano in materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la relativa Regione.

Per ottenere il riconoscimento, è necessario che: siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge o dai regolamenti per la costituzione dell'ente; lo scopo dell'ente sia possibile e lecito; il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda la Regione provvede all'iscrizione nel Registro. In seguito, le eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto devono essere depositate nel rispetto della stessa procedura prevista per ottenere il riconoscimento giuridico.

Per espressa previsione legislativa, il Registro ed i relativi documenti, possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta e i soggetti interessati hanno il diritto di ottenere estratti e certificati.

FONTE: Infocontinua CSVNet

Sul prossimo numero di Società Solidale approfondiremo le modalità per ottenere la Personalità giuridica in Piemonte.